Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 28 ottobre 1925** — **Numero 251**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento *E. Tomaselli* — Bergamo · *Anonima libraria italiana* Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce & Figlio.* — Catania: (*) — Catanzaro: *V. Scaglione.* Chieti · *F Piccirilli* Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti: *L Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano. *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza* Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa · *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* — Siena. *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* Per la Francia · Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2077.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 ottobre 1925, n. **1800.**

18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Il Governo della Maestà Vostra ha stabilito di concedere una sovvenzione di L. 200,000 alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini, e, per un primo pagamento in conto di L. 100,000, di prelevare la somma occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà conferita con l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il relativo decreto di prelevamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,412,543, rimane disponibile la somma di L. 12,587,457;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare allo stato di previsione medesimo, con inscrizione al nuovo capitolo n. 62-*ter*: « Sussidio a favore della Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 128. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2078.

REGIO DECRETO 1º ottobre 1925, n. **1801**.

Sostituzione dei rappresentanti del Ministero delle comunicazioni nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 706, con il quale si provvede, a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, alla costituzione della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di quelle in corso inerenti all'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni e modificazioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dei signori comm. Giovanni Musumeci e comm. Romolo Piscitelli, quali rappresentanti del Ministero delle comunicazioni nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono nominati il cav. uff. avv. Pietro Alceo Cateni, capo divisione, e in sua assenza o impedimento il comm. Dialma Mangini, capo divisione nel Ministero predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1º ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 129. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1925.

Norme per la concessione di mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, riguardante i mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume;

Determina:

Art. 1.

Le domande per la concessione di mutui ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, concernente i mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume, saranno da presentarsi all'Intendenza di finanza di Fiume.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1º di un certificato dell'autorità politica dal quale risulti la cittadinanza italiana:

a) del richiedente, quando si tratti di una persona fisica;

b) della maggioranza dei componenti la società, quando si tratti di una società in nome collettivo, di una società a garanzia limitata, o di una società in accomandita o di una società di fatto;

2º di un certificato dell'autorità politica e di un certificato del tribunale competente, da cui risulti, quando si tratti di una società anonima, ovvero di un consorzio registrato:

a) che la sede e l'esercizio principale dell'impresa richiedente si trovano a Fiume;

b) che la maggioranza degli amministratori ed il presidente sono cittadini italiani;

3º di un estratto tavolare da cui risulti la consistenza dei beni immobili, di proprietà del richiedente o dei richiedenti, offerti in garanzia;

4º della copia autentica dei bilanci e degli inventari dei tre ultimi anni e di un bilancio e di un inventario stesi nell'anno in corso e rispecchianti la reale situazione dell'attivo e del passivo, degli Enti o delle persone responsabili.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, accerterà il valore dei beni offerti in garanzia, valendosi, ove lo reputi necessario ed opportuno, di periti o di esperti di sua fiducia.

Farà quindi le sue proposte al Ministro per le finanze, cui spetta di accordare o di negare la concessione dei mutui, e, accordandola, di determinare la somma da mutuarsi.

La Commissione nel formulare le sue proposte per la concessione dei mutui darà la preferenza:

1º alle imprese che occupano il maggior numero di operai;

2° alle imprese che siano suscettibili di un maggior incremento e che diano affidamento di un lavoro redditizio;

3° alle imprese che hanno bisogno di fare investimenti patrimoniali di carattere permanente.

Art. 3.

I mutui dovranno essere garantiti:

1° con ipoteca di primo grado su immobili per natura o su beni in parte immobili per natura e in parte per destinazione;

2° ovvero con pegno, sia sul tutto insieme delle specie, sia su ciascuna specie dei seguenti beni mobili di proprietà della persona o dell'Ente mutuatario:

a) macchine;

b) materie prime;

c) prodotti semi lavorati;

d) prodotti lavorati;

3° oppure:

a) con pegno navale di primo grado su navi già costruite od in corso di costruzione;

b) con pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o su altri titoli italiani quotati in Borse italiane, a mente dell'art. 455 del Codice di commercio italiano;

c) con la fideiussione di banche di notoria o riconosciuta solvibilità.

Le garanzie suddette potranno essere combinate.

Ciascuna parte dei beni vincolati garantisce la totalità del mutuo, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

Per i mutui garantiti per intero da ipoteca, potrà convenirsi che il rimborso ne venga effettuato nel termine massimo di 25 anni, in relazione alla finalità cui il mutuo è destinato.

Per tutti gli altri, con garanzia mobiliare o mista, il termine sarà stabilito caso per caso, senza però che si possa eccedere il periodo massimo di 25 anni, tenendo anche presente lo scopo cui il mutuo è destinato.

Per i mutui ipotecari o con pegno navale, potrà convenirsi che il rimborso se ne effettui mediante il pagamento di semestralità fisse, comprensive degli interessi scalari e diritti accessori e di una quota di capitale.

Per gli altri si dovrà convenire che a ciascun prelevamento di materie prime o di prodotti semi lavorati o lavorati, che sia per essere consentito, debba corrispondere, senza pregiudizio della solidarietà oggettiva fra le restanti garanzie, un versamento pari, di regola, ad una quota proporzionale della somma garantita dal valore di mercato delle cose prelevate.

Starà in facoltà dei mutuatari di vendere le merci affette da pegno o privilegio, libere da vincoli, quando ne abbiano o rimborsato la parte proporzionale della sovvenzione o sostituito debitamente la merce con altra di gradimento del mutuante e per esso del direttore della filiale di Fiume della Banca d'Italia.

Art. 5.

Per i mutui garantiti integralmente da ipoteca la somma da mutuarsi potrà ascendere al massimo a tre quarti del valore accertato degli immobili.

Per tutti gli altri mutui la somma da mutuarsi non potrà superare la metà del valore dei pegni. I mutui garantiti col pegno navale, non potranno superare al massimo il 50 % del valore accertato della nave.

I titoli pubblici o privati possono essere accettati agli effetti della garanzia con lo scarto normale sui prezzi medi di borsa, e con le norme prudenziali suggerite dal caso.

Il corso di essi dovrà risultare sulla base di effettive contrattazioni.

Art. 6.

I contratti dovranno stipularsi per atto pubblico.

Per i mutui esclusivamente ipotecari per i quali sia convenuto l'ammortamento semestrale, si adotteranno, con le opportune modificazioni, le forme contrattuali in uso negli istituti di credito fondiario.

Per i mutui con garanzia mobiliare o promiscua, i contratti potranno avere forma di apertura di credito in conto corrente.

I contratti per i mutui con garanzia ipotecaria o pegno navale, saranno muniti della clausola di immediata esecutorietà.

Art. 7.

In conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925 n. 1249, a carico dei mutuatari e con decorrenza dal giorno nel quale sia loro sommistrato il danaro, decorreranno gli interessi alla ragione del 5 %; lo stesso interesse sarà abbuonato a loro favore nei conti correnti dipendenti da apertura di credito.

Art. 8.

I beni di qualsiasi natura vincolati a garanzia dei mutui, dovranno essere assicurati contro i rischi dell'incendio, e, ove del caso, anche contro i rischi del furto, presso istituti assicuratori, di sicura e notoria solvibilità, e le relative polizze dovranno essere munite di vincoli a favore del Tesoro dello Stato rappresentato dal direttore della filiale della Banca d'Italia in Fiume.

Le navi sulle quali è costituito il pegno navale, oltre alle prescrizioni di cui al precedente comma, dovranno essere assicurate, coi relativi accessori, contro i rischi di navigazione e gli altri rischi di uso, e le relative polizze dovranno essere vincolate come nel comma stesso.

Art. 9.

Il ricupero dei mutui non assicurati con garanzia reale su immobili o con pegno navale, è garentito da privilegio speciale sulle attività dei mutuatari.

In sicurezza delle somme mutuate verso garanzia su cose mobili, all'infuori delle navi, sarà costituito, ai sensi del precedente art. 3, all'atto della stipulazione del mutuo a favore del mutuante, un privilegio speciale, con richiamo all'art. 4, secondo comma, del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, sopra le merci e le cose mobili che costituiscono la garanzia, e che appartengono al mutuatario, e che si trovano in possesso del mutuatario stesso o nella sua disponibilità, per effetto di possesso di documenti che sostituiscono il possesso della merce.

Qualora all'atto della costituzione del privilegio, non sia nominato, d'accordo fra le parti, un custode delle merci o dei mobili sottoposti al privilegio, per la validità ed efficacia del privilegio stesso sarà necessario:

a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autentico;

b) che esso abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione ha sede il debitore;

c) che l'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ente debitore.

Per la registrazione non sarà richiesta altra tassa oltre quella già prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, esigibile per la concessione del mutuo.

Art. 10.

I mutuatari decadranno da qualsiasi beneficio di termine, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora, e i relativi contratti si intenderanno risoluti di pieno diritto, in loro danno:

a) ove vengano a mancare i requisiti di cittadinanza italiana richiesti dall'art. 1 del presente decreto:

b) ove i mutuatari stessi siano in mora di un trimestre dopo le scadenze fissate per i pagamenti da essi dovuti;

c) ove siano rimasti insoluti alla scadenza i premi di assicurazione;

d) ove risulti da apposito verbale della Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, approvato dal Ministero delle finanze, che l'azienda sovvenzionata non è più in grado di fornire le garanzie pattuite.

Art. 11.

In tutti i contratti sarà costituito come mutuante il Tesoro dello Stato in persona del Ministro per le finanze, ed i contratti stessi saranno firmati, per delegazione speciale conferitagli dal presente decreto, dal direttore della filiale della Banca d'Italia in Fiume.

Dei contratti stipulati si faranno, una copia in forma esecutiva per la Banca d'Italia, una copia autentica per il Ministro per le finanze, una copia autentica per l'Intendenza ed una per il mutuatario.

Art. 12.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla filiale della Banca d'Italia a Fiume. Contro consegna della copia esecutiva e dei documenti comprovanti l'avvenuta costituzione ed iscrizione delle pattuite garanzie, la Banca eseguirà ai mutuatari, nei modi e nei termini convenuti, il pagamento delle somme ad essi mutuate.

Di ciascun pagamento loro eseguito, i mutuatari rilasceranno ricevuta in doppio originale, da valere ad un solo effetto. Un originale resterà alla Banca; l'altro della Banca sarà trasmesso alla locale Intendenza di finanza.

Correlativamente, tutti i pagamenti dovuti dai mutuatari saranno eseguiti esclusivamente alla filiale della Banca di Italia in Fiume, che dovrà rilasciare ricevuta staccata da apposito bollettario. La ricevuta dovrà recare le firme del direttore generale e del cassiere in carica ed il visto del capo dell'ufficio di contabilità.

Art. 13.

A mente dell'art. 10 del presente decreto, la Banca d'Italia, in caso di inadempienza da parte dei mutuatari, stenderà a carico del mutuatario moroso, un atto di liquidazione dell'intero debito, con ingiunzione di pagarlo nel termine di 10 giorni, in una con le spese e con gli interessi commerciali di mora fino all'effettivo pagamento.

Trascorso il termine, sui beni immobili si procederà alla espropriazione nelle forme stabilite per la esecuzione immobiliare della vigente legge per la riscossione delle imposte dirette; e, trattandosi di garanzia mobiliare, si procederà alla vendita delle cose mobili sulle quali è costituito il privilegio speciale a mente degli articoli 363 e 68 del Codice di commercio italiano e quando si tratti di navi delle altre prescrizioni del Codice stesso circa il pegno navale.

In conformità e per tutti gli effetti dell'art. 58 della legge sulla riscossione delle imposte, all'esecuzione immobiliare si procederà dall'esattore comunale per delegazione del direttore della Banca d'Italia, nella qualità di speciale delegato, a mente dell'art. 11 del presente decreto.

Alla vendita dei beni mobili costituiti in pegno lo stesso direttore nell'anzidetta qualità, provvederà a propria cura.

Art. 14.

Qualora dall'esecuzione sui beni specialmente vincolati in garanzia risulti ancora insoddisfatto il debito a carico del mutuatario, potrà essere proceduto alla esecuzione forzata su tutti i restanti beni del debitore moroso ovunque situati, nei modi e con le forme stabilite dalla su citata legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In tal caso, nei conseguenti stati di graduazione e di liquidazione, il credito del Tesoro dovrà essere collocato con privilegio, anteriormente a qualsiasi credito chirografario.

Art. 15.

I contratti, gli atti e le ricevute occorrenti per l'esecuzione del presente decreto saranno esenti da ogni tassa, meno che da quella fissa di L. 100 stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249.

La tassa di L. 100 sarà pagata all'ufficio del registro all'atto della registrazione dei contratti di mutuo.

Art. 16.

Le indennità dovute a periti o esperti, nel caso che sia per occorrerne l'opera, saranno stabilite dalla Commissione sulla base delle tariffe in vigore presso l'Istituto italiano di credito fondiario, ed i mutuatari richiedenti dovranno depositare anticipatamente alla Banca d'Italia le somme corrispondenti, su richiesta e ricevuta della Banca stessa.

Art. 17.

Nessuna speciale indennità o medaglia di presenza sarà dovuta ai membri della Commissione, salvo, s'intende, il dovuto rimborso di spese che al presidente risultino necessariamente sostenute.

Art. 18.

Durante un periodo di dieci anni dalla data di questo decreto le somme rimborsate potranno essere impiegate in nuovi mutui ai sensi dei precedenti articoli.

Roma, addì 20 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento del certificato di deposito della ricevuta provvisoria n. 607 per un titolo del capitale nominale di L. 4000 consolidato 3.50 per cento (1902) intestato a Lomonaco Michele fu Vincenzo, per conto di Luigia Trentanni fu Marco rilasciata il 29 dicembre 1924 dalla Sezione di Regia tesoreria di Roma.

In analogia all'art. 230 regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.